

continuativo dell'impresa fallita. L'obbligazione derivante dalla necessità di bonificare quest'area deve, pertanto considerarsi concorsuale e sarà l'ente pubblico a dover provvedere all'esecuzione della stessa, salvo poi il diritto di chiedere l'insinuazione al passivo secondo gli art. 93 e 101, legge fallimentare. Ciò trova le uniche eccezioni nelle ipotesi in cui emergano condotte quali l'abbandono dei rifiuti e nell'inquinamento dei siti in esame, imputabili direttamente al curatore, o in cui il tribunale fallimentare competente abbia ritenuto di autorizzare il curatore all'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 90, legge fallimentare.

NOTA Con la pronuncia in commento, il Tar Lombardia interviene nel dibattito giurisprudenziale sulle eventuali responsabilità del curatore in tema di inquinamento ambientale. La vicenda inizia quando, a seguito di indagini svolte su segnalazione anonima e avente a oggetto la possibile presenza di rifiuti pericolosi nel sottosuolo di un terreno facente parte del compendio immobiliare di una procedura fallimentare, il comune ordinava direttamente alla procedura di redigere un piano dettagliato di indagini, da eseguirsi ai sensi del titolo V del D.Lgs. n. 152/2006, e finalizzate alla verifica delle anomalie rilevate con le indagini preliminari svolte dal comune stesso. La curatela si opponeva all'ordinanza comunale contestando di non essere il soggetto giuridico tenuto alla verifica richiesta, in quanto, con l'apertura della procedura concorsuale, non si verificherebbe un pieno passaggio di proprietà dei beni, ma verrebbe unicamente conferito il potere di amministrarli per procedere alla loro liquidazione. Nella

propria decisione il Tar osserva preliminarmente come la redazione del piano di indagine richiesto dal comune rappresentasse proprio un'attività propedeutica e logicamente preordinata rispetto alla successiva bonifica dei luoghi. Muovendo da questo assunto, il tribunale, quindi, afferma «in assenza dell'individuazione di una univoca, autonoma e chiara responsabilità del curatore stesso sull'abbandono dei rifiuti, nessun ordine di ripristino può essere imposto dal Comune alla curatela fallimentare quale mera responsabilità di posizione. Il curatore non sostituisce, infatti, il fallito, atteso che la procedura fallimentare ha uno scopo liquidativo e non già amministrativo o continuativo dell'impresa fallita». Il collegio, poi, conferma che «in linea di principio, dunque, quando è il fallito ad aver prodotto i rifiuti e cagionato un danno all'ambiente, non viene meno il suo obbligo di ripristino verso la collettività, anche se il relativo smaltimento deve attuarsi (in mancanza di altri soggetti individuabili che abbiano dolosamente o colposamente concorso nell'evento, come statuito dalla normativa di settore) con l'insinuazione al passivo fallimentare del credito sorto in capo alla P.A., che anticipa le relative spese» e, infine si sofferma sui suoi precisi limiti, evidenziando come lo stesso non trovi applicazione nelle ipotesi in cui «emergano condotte quali l'abbandono dei rifiuti e nell'inquinamento dei siti (...) imputabili direttamente al curatore», oppure quando «il Tribunale Fallimentare competente abbia ritenuto di autorizzare il Curatore all'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 90 L.F., ipotesi che consentirebbe di superare le finalità solo liquidatorie delle operazioni affidate al Curatore».

SCARICO DI REFLUI INDUSTRIALI NON AUTORIZZATO E CONDOTTE ACCIDENTALI E NO

Cassazione penale, sez. III, 3 febbraio 2017, n. 5239, pres. Ramacci, rel. Andreazza

Acqua - Inquinamento idrico - Nozione di scarico e accidentalità della fuoriuscita di sostanze - Illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale - Responsabilità del legale rappresentante ed amministratore della società - Artt. 74, 91, 124, 137, 318-septies, 318-octies, D.Lgs. n. 152/2006

In materia di inquinamento, secondo la definizione di scarico offerta dall'art. 74, comma 1, lettera ff), D.Lgs. n. 152/2006, è tale «qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore», rientrandovi acque superficiali, suolo e sottosuolo. Né possono assumere rilievo in ordine alla nozione in oggetto considerazioni attinenti alla accidentalità dello scarico, influenti, invece, come si dirà subito oltre, sotto altro e diverso profilo, o alla sua episodicità, non venendo, evidentemente, solo per questo, alterata la fisionomia in sé della condotta e la sua rispondenza, quanto allo scarico posto in essere, alla nozione di legge.

NOTA La pronuncia in commento trae origine dalla contestazione del reato di scarico di reflui industriali senza autorizza-

zione a carico del legale rappresentante di un colorificio industriale, per un evento di sversamento di reflui di idropittura accertato dai tecnici dell'Arpav in occasione di un sopralluogo. Nel corso dell'istruttoria processuale era, tuttavia, emerso come l'episodio contestato fosse avvenuto per cause del tutto involontarie e accidentali, connesse all'errata esecuzione di un intervento di manutenzione degli impianti. La suprema Corte, analizzando la fattispecie di reato alla luce delle risultanze istruttorie, ha, quindi, scelto di discostarsi dal più risalente orientamento interpretativo che, nella vigenza dell'art. 21, legge n. 319/1976, riteneva configurabile il reato di scarico senza autorizzazione anche in presenza di eventi accidentali, affermando che «non può infatti non considerarsi che in tanto può logicamente pretendersi la presentazione di una richiesta di autorizzazione all'effettuazione dello scarico, frutto di necessario atto volitivo, in quanto lo scarico stesso sia, se non programmato, quanto meno ragionevolmente prevedibile sì che laddove, come invece appare emergere dalla sentenza, lo sversamento sia invece stato il risultato di una condotta accidentale provocata da negligenza, occorre la dimostrazione che l'interessato fosse nelle condizioni di prevedere che un

tale fatto si potesse appunto ragionevolmente verificare; diversamente, infatti, non potrebbe imputarglisi la omessa richiesta dell'autorizzazione, ma, semmai la diversa

condotta, perfettamente compatibile anche con l'accidentalità del fatto, del superamento dei limiti tabellari, nella specie, tuttavia, non contestata».

MOLESTIE OLFATTIVE: GETTO PERICOLOSO DI COSE E TOLLERABILITÀ

Cassazione penale, sez. III, 18 gennaio 2017, n. 2240, pres. Amoroso, rel. Renoldi

Inquinamento atmosferico - Aria emissioni moleste o fastidiose - Impianto munito di regolare autorizzazione alle emissioni in atmosfera e molestie olfattive - Emissioni odorigene realizzata nell'ambito dell'ordinario ciclo produttivo dell'impresa - Reato di getto pericoloso di cose - Configurabilità - Adozione di puntuali accorgimenti tecnici - Allegato I, parte V, D.Lgs. n. 152/2006 - Art. 674, codice penale - Art. 844, codice civile

Anche nel caso in cui un impianto sia munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, qualora vi sia produzione di "molestie olfattive" il reato di getto pericoloso di cose è, comunque, configurabile, non esistendo una normativa statale che preveda disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori. Ne consegue che non può riconoscersi automatica valenza scriminante alla produzione di emissioni odorigene pur realizzata nell'ambito dell'ordinario ciclo produttivo dell'impresa, ancorché regolarmente autorizzato. Né può condividersi l'assunto difensivo secondo cui l'unicità e la coerenza dell'ordinamento non potrebbero consentire che, da un lato, sia permesso e, dall'altro, sia punito uno stesso identico comportamento, atteso che l'attività autorizzata potrebbe essere in ogni caso realizzata con modalità tali da garantire, grazie all'adozione di puntuali accorgimenti tecnici, il mancato prodursi di emissioni moleste o fastidiose. Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 674 del codice penale è necessario che le condotte consistenti nel gettare o versare abbiano attitudine concreta a molestare persone, non essendo sufficiente una attitudine potenzialmente idonea alla molestia. Tuttavia, la natura di reato di pericolo concreto e il peculiare criterio di valutazione della tollerabilità delle emissioni olfattive, comporta che sia sufficiente l'apprezzamento diretto delle conseguenze moleste da parte anche solo di alcune persone, dalla cui testimonianza il giudice può logicamente trarre elementi per ritenere l'oggettiva sussistenza del reato, a prescindere dal fatto che tutte le persone siano state interessate o meno dallo stesso fenomeno o che alcune non l'abbiano

percepito affatto, non essendo nemmeno necessario un accertamento tecnico.

NOTA La pronuncia in commento trae origine dalla contestazione del reato di getto pericoloso di cose ex art. 674, codice penale, a carico del legale rappresentante di un impianto microforatura ad aghi caldi, per aver provocato emissioni di gas atte a offendere le persone abitanti in prossimità dell'impianto. La corte, nel respingere il ricorso del privato, si sofferma su due specifiche circostanze. Viene affermato, in primo luogo, come - anche nel caso in cui un impianto sia munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera - il reato di getto pericoloso di cose sia comunque configurabile, in quanto non potrebbe riconoscersi «automatica valenza scriminante alla produzione di emissioni odorigene pur realizzata nell'ambito dell'ordinario ciclo produttivo dell'impresa, ancorché regolarmente autorizzato». Il secondo profilo attiene, invece, all'approfondimento istruttorio richiesto al fine di accertare la "tollerabilità" delle emissioni. L'imputato, infatti, contestava l'insufficienza, ai fini di questo accertamento, delle sole dichiarazioni rese in giudizio dalle persone offese, in assenza di qualsivoglia accertamento tecnico. Sul punto la Corte, premesso che «ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 674 cod. pen. è necessario che le condotte consistenti nel gettare o versare abbiano attitudine concreta a molestare persone, non essendo sufficiente una attitudine potenzialmente idonea alla molestia», ha, tuttavia, ritenuto che «la natura di reato di pericolo concreto e il peculiare criterio di valutazione della tollerabilità delle emissioni olfattive, comporta che sia sufficiente l'apprezzamento diretto delle conseguenze moleste da parte anche solo di alcune persone, dalla cui testimonianza il giudice può logicamente trarre elementi per ritenere l'oggettiva sussistenza del reato, a prescindere dal fatto che tutte le persone siano state interessate o meno dallo stesso fenomeno o che alcune non l'abbiano percepito affatto; non essendo nemmeno necessario un accertamento tecnico».